

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 65/2018

PAGINA

1/9

OGGETTO

ACCONTO IRPEF ANNO 2018 PER LE PERSONE FISICHE

AGGIORNAMENTO

9 NOVEMBRE 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 2 DL 15.4.2002 N. 63; ART. 17 D.P.R. 7.12.2001 N. 435; L. 23.12.2000 N. 388; ART. 1 E SEGG. D.P.R. 29.9.1973 N. 600; ART. 1 L. 23.3.1977 N. 97; ART. 30 D.LGS. 15.12.1997 N. 446; D.LGS 9.7.1997 N. 241; ART. 13 D.LGS. 18.12.1997 N. 472 – ART. 11, COMMI DA 18 A 20, D.L. 28.6.2013 N. 76 CONV. IN L. 9.8.2013 N. 99 – D.P.C.M. 13.06.2013; Artt. 2, 11 e 22, DL del 24.04.2014 n. 66 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, n. 89; DPCM 13.6.2014 - ART. 1, comma 637, LEGGE N. 190 DEL 23.12.2014 –D.P.C.M. 9.6.2015 - D.LGS 24.9.2015 n.158 – L.28.12.2015 n.208; ART 7 DEL DL 50/2017 CONVERTITO-RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE 18.7.2017, n. 93/E

ALLEGATI

ALLEGATO 1-RICHIESTA RICALCOLO ACCONTI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
ACC DPR 322 ACCONTI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
000
101

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N.65/2017- ACCONTO IRPEF ANNO 2017 PER LE PERSONE FISICHE
CIRCOLARE N.37/2018- DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2017 (MOD. REDDITI 2018 - PERSONE FISICHE)

REFERENTE STUDIO

Dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

Le persone fisiche, entro il prossimo 30 novembre 2018, devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l'anno 2018 relativo all'IRPEF e all'IRAP.

Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 65/2018

PAGINA
2/9

SOGGETTI OBBLIGATI

Tutte le persone fisiche che hanno presentato il modello REDDITI 2018 per i redditi del 2017 sono potenzialmente tenuti al versamento degli acconti d'imposta; occorre però verificare se l'acconto sia dovuto o meno sulla base degli importi indicati in dichiarazione.

In particolare, devono pagare l'acconto IRPEF i soggetti che:

- Hanno presentato il modello REDDITI PF 2018 con l'indicazione al rigo RN34 ("Differenza") di un importo pari o superiore a 52,00 euro11;
- Pur essendovi obbligati, hanno ommesso di presentare tale dichiarazione.

SOGGETTI ESONERATI

L'acconto non risulta dovuto dai contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- ▶ i soggetti che, al rigo RN34 (o RN61 col.4, se sussiste l'obbligo del ricalcolo) del modello Redditi 2018 persone fisiche, hanno evidenziato un'imposta pari a zero, ovvero di importo non superiore a € 51,65.-;
- ▶ i soggetti che, pur essendo debitori d'imposta, hanno potuto beneficiare di crediti d'imposta superiori all'imposta dovuta a titolo di acconto;
- ▶ i soggetti che hanno un credito IRPEF risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, non ancora utilizzato in compensazione, che copre tutto l'acconto dovuto;
- ▶ i soggetti che presumono di non dover pagare imposte nella dichiarazione dei redditi del 2018, da presentare nel 2019, in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute per l'anno in corso, tenendo conto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite;
- ▶ i soggetti che nel 2018 non hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativi al 2017, in quanto non erano tenuti a farlo;
- ▶ i soggetti che quest'anno, per la prima volta, percepiscono redditi assoggettabili ad IRPEF;
- ▶ i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel 2018 per l'ultima volta;
- ▶ contribuenti che hanno dichiarato nel modello REDDITI 2018 solo redditi d'impresa o di lavoro autonomo soggetti all'imposta sostitutiva prevista dal regime di vantaggio ex DL 98/2011 o regime forfettario ex. L.190/2014.
- ▶ gli eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2018, se il decesso è intervenuto anteriormente al termine per il versamento dell'acconto;
- ▶ i soggetti falliti.

MODALITÀ DI CALCOLO DEI VERSAMENTI IRPEF E IRAP

L'acconto deve essere calcolato se l'imposta dovuta per l'anno precedente (anno 2017), al netto delle detrazioni d'imposta spettanti e delle ritenute, risulta essere superiore € 51,65.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 65/2018

PAGINA

3/9

Dal momento che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro l'acconto risulta dovuto qualora l'ammontare del rigo RN34 (o RN61 colonna 4 se sussiste l'obbligo del ricalcolo) risulti superiore a € 52,00.

L'acconto dovuto per l'intero anno 2018 è determinato nelle seguenti misure:

- ❖ IRPEF 100% dell'imposta dovuta per il periodo precedente al netto dei crediti d'imposta, ossia delle eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione, indicata nel rigo RN34 (o RN61 colonna 4 se sussiste l'obbligo del ricalcolo) del Modello Redditi 2018 persone fisiche;
- ❖ IRAP: 100% dell'imposta dovuta per il periodo precedente al netto dei crediti d'imposta, ossia delle eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2018 persone fisiche.

Pertanto, per la determinazione dell'imposta da versare come seconda rata, occorrerà applicare la relativa percentuale all'ammontare del rigo di riferimento e scomputare quanto eventualmente versato a titolo di prima rata.

È, tuttavia, concessa la possibilità di commisurare l'acconto all'imposta dovuta per l'anno in corso (anno 2018), se il contribuente ritiene di realizzare un reddito complessivo inferiore a quello dell'anno precedente (c.d. metodo previsionale). È opportuno ricordare che se la previsione dovesse risultare inesatta per difetto, anche per motivi indipendenti dalla volontà del contribuente si renderà applicabile la sanzione per insufficiente versamento d'acconto pari al 30% di quanto non versato, più gli interessi.

MODALITA' DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI IRPEF E IRAP

L'acconto dovuto sul reddito 2018 corrisponde al 100% dell'importo esposto nel rigo RN34 (o a campo 4 "Differenza" del rigo RN61 se esiste obbligo del ricalcolo) del mod. REDDITI PF 2018. L'acconto può non essere dovuto ovvero, se dovuto, va versato in unica soluzione o in due rate a seconda dell'importo di tale rigo.

RIGO RN61 "DIFFERENZA" REDDITI 2018 PF – RIGO IR21 "TOTALE IMPOSTA" IRAP 2018	ACCONTO IRPEF – IRAP 2018
<i>Inferiore o uguale a € 51,65</i>	Non è dovuto alcun acconto
<i>Superiore a € 51,65 - fino a € 257,52</i>	Versamento in unica soluzione, entro il 30.11.2018 nella misura del 100%.
<i>Superiore a € 257,52</i>	Versamento dell'acconto effettuato in due rate: <ul style="list-style-type: none">▶ la prima, nella misura del 40% entro: il 2.7.2018 ovvero 20.8.2018 (+0,40%);▶ la seconda, nella misura del 60% (100% al netto della prima rata), entro il 30.11.2018

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 65/2018

PAGINA

4/9

Va evidenziato che l'importo esposto a campo 4 di rigo RN61 corrisponde a quello di rigo RN34, salvo i casi in cui è previsto l'obbligo di ricalcolo dell'acconto.

Per il versamento degli acconti, i contribuenti devono utilizzare la delega di pagamento Modello F24, fermo restando per i titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare esclusivamente il canale telematico. Si ricorda che il Modello F24 deve essere presentato anche quando, per effetto delle compensazioni, il saldo finale è uguale a zero.

Si precisa che i versamenti a titolo di acconto che devono essere versati nel mese di novembre 2018 non sono rateizzabili. È prevista, invece, la possibilità di poter compensare quanto dovuto con eventuali crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce periodiche contributive. Inoltre, dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap). Si ricorda che anche per la compensazione dei crediti di importo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap vige l'obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

In assenza di visto verrà preclusa, per l'eccedenza dei 5.000, la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%.

Infine va sottolineato l'obbligo, in presenza di crediti compensati orizzontalmente, di invio telematico del modello anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte:

TIPO DI F24	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Regole valide sia per i privati che per i partita Iva	
F24 con compensazione a saldo zero	→ ENTRATEL O FISCONLINE
Regole nuove per i titolari di partita Iva	
F24 con compensazione e saldo a debito	→ ENTRATEL O FISCONLINE
Regola valida solo per i privati	
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale inferiore a 1.000 euro)	→ LIBERA (ANCHE CARTACEA)
F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall'importo)	→ ENTRATEL O FISCONLINE HOME BANKING CONVENZIONATI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 65/2018

PAGINA

5/9

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETTARI 2018

Il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi va effettuato con modalità analoghe a quelle previste ai fini IRPEF e quindi, il versamento, va effettuato in un'unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato:

RIGO LM14 "DIFFERENZA"	ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 2018
<i>Non superiore a € 51,65</i>	Non è dovuto alcun acconto
<i>Superiore a € 51,65 ma non a € 257,52</i>	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2018
<i>Superiore a € 257,52</i>	Versamento in 2 rate pari al: ▶ 40% di rigo LM14 entro il 2.7.2018, ovvero entro 20.8.2018 con la maggiorazione dello 0,40%; ▶ 60% di rigo LM14 entro l'30.11.2018.

Relativamente ai contribuenti minimi le situazioni che si possono verificare nel 2018 sono le seguenti:

REGIME 2017	REGIME 2018	IMPOSTA DOVUTA PER IL 2018
REGIME DEI MINIMI	Regime Dei Minimi	Imposta sostitutiva 5%
	Regime Ordinario	IRPEF (determinata con modalità "ordinarie")
	Regime Forfettario	Imposta sostitutiva 15%
REGIME ORDINARIO	Regime Forfettario	Imposta sostitutiva 15%
REGIME FORFETTARIO	Regime Forfettario	Imposta sostitutiva 15%
	Regime Ordinario	IRPEF (determinata con modalità "ordinarie")

MINIMI NEL 2017 E NEL 2018

I soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2017 continuando ad applicarlo nel 2018, versano l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5%, con le stesse modalità previste per l'IRPEF. Si ritiene che la seconda / unica rata d'acconto 2018 debba essere determinata applicando la nuova misura del 100% a quanto indicato a rigo LM14 del Mod. REDDITI 2018 PF e sottraendo l'importo versato a titolo di prima rata.

MINIMI 2017 E ORDINARI 2018

I soggetti minimi 2017 possono aver adottato nel 2018 il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria); Detti soggetti:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 65/2018

PAGINA

6/9

- ✓ determinano il reddito 2018 nei modi ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF, con le consuete modalità;
- ✓ sono tenuti al versamento dell'acconto 2018 dell'imposta sostitutiva (codice tributo 1791 e "1794"). Tale importo confluirà negli acconti da indicare nel quadro RN del mod. REDDITI 2018 PF.

I soggetti in esame sono esonerati dall'IRAP e quindi non sono tenuti al versamento del relativo acconto.

MINIMI 2017 E FORFETTARI 2018

I soggetti minimi 2017 che nel 2018 hanno adottato il regime forfetario:

- ✓ assoggettano il reddito 2018 all'imposta sostitutiva (15%);
- ✓ versano l'acconto 2018 dell'imposta sostitutiva dei minimi e indicheranno lo stesso nel quadro LM del mod. REDDITI 2018 PF.

ORDINARI 2017 E FOFETTARI 2018

In base alla disciplina generale in materia di acconti, si ritiene che i soggetti che dal 2018 hanno aderito al regime forfetario non siano tenuti a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva 2018, mancando la base di riferimento.

Applicando il metodo previsionale detti soggetti possono non versare l'acconto IRPEF 2018 ovvero versare un minor acconto IRPEF 2018 rispetto a quello risultante con il metodo storico.

FOFETTARI 2017 E 2018

I soggetti che hanno applicato il regime forfetario nel 2017 e continuano ad applicarlo nel 2018, devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 15%, con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF.

FORFETTARI 2017 E ORDINARI 2018

I soggetti forfetari 2017 che nel 2018 hanno adottato il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria):

- ✓ determineranno il reddito 2018 nei modi ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF, come di consueto;
- ✓ versano l'acconto 2018 dell'imposta sostitutiva e indicheranno quanto versato nel quadro RN del mod. REDDITI 2018 PF.

I soggetti in esame per il 2017 sono esonerati dall'IRAP e pertanto non sono tenuti al versamento dell'acconto 2017.

SANZIONI

Agli omessi, insufficienti o ritardati versamenti di acconti fiscali si applicano le sanzioni previste nei D.lgs. 18.12.97 n. 471 e 472.

Le sanzioni in caso di violazioni nel versamento degli acconti sono quelle previste a seguito della riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale.

Pertanto, in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti IRPEF e IRPA, si applicano:

- la sanzione amministrativa, pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo, ovvero al 15% se il ritardo non supera i 90 giorni; per i ritardi fino a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per giorno di ritardo;
- gli interessi di mora, stabiliti nella misura annua del:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 65/2018

PAGINA

7/9

- 3,5%, in caso di pagamento in seguito alla notifica del c.d. “avviso bonario” (artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97);
- 4%, per i ruoli resi esecutivi dall’1.10.2009, se gli importi non pagati vengono iscritti a ruolo (art. 20 del DPR 602/73).

L’art. 13 del DLgs. 472/97, che contiene la disciplina del ravvedimento operoso, è stato modificato dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), e, tra l’altro, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento non è più inibito dall’inizio di un controllo, ma solo dalla notifica dell’accertamento o dell’avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione.

Inoltre, la legge ha postergato i termini entro cui esso può avvenire, prevedendo che la riduzione delle sanzioni decresce con l’aumentare del tempo in cui interviene.

In merito alle violazioni sugli omessi/tardivi versamenti operano le lett. a) - b-ter) dell’art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97, per cui, a seconda di quando avviene la sanatoria, la riduzione della sanzione può essere da 1/10 del minimo a 1/6 del minimo.

Premesso ciò, la sanzione del 15-30% ex art. 13 del DLgs. 471/97 da corrispondere per effetto del ravvedimento operoso sarà pari:

- ◆ all’1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (salve le maggiori riduzioni previste per ritardi non superiori a 14 giorni);
- ◆ all’1,67% (1/9 del 15%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene tra 31 giorni e 90 giorni dalla scadenza;
- ◆ al 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene dopo 90 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione;
- ◆ al 4,29% (1/7 del 30%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
- ◆ al 5% (1/6 del 30%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Al fine del perfezionamento del ravvedimento, sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno da esporre separatamente con gli specifici codici tributo.

Si tenga presente che ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 471/97 così come modificato dal DL 98/2011, in caso di tardivo versamento con ritardo non superiore ai 15 giorni, le sanzioni sono ulteriormente ridotte a un importo pari ad un quindicesimo per giorno di ritardo, ossia nella misura dell’1% giornaliero. Questo beneficio si cumula con le riduzioni previste per il ravvedimento operoso.

La sanzione contemplata dall’art. 13 del DLgs. 471/97, pari al 15% delle somme versate con un ritardo non superiore a 90 giorni, è ridotta quindi a un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, perciò nella misura dell’1% giornaliero, in caso di ritardo non superiore a 15 giorni.

In pratica, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 65/2018

PAGINA

8/9

- * Le sanzioni “ordinarie” variano, a seconda dei giorni di ritardo, dall’1% per un giorno di ritardo (1/15 del 15%) al 14% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 15%);
- * Se entro i suddetti 30 giorni si effettua il ravvedimento operoso, tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo, diventando quindi dello 0,1% per un giorno di ritardo (1/15 del 15% : 10) e dell’1,4% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 15% : 10).

Con riferimento al Mod. F24 si rammenta che:

- * In caso di errata compilazione del modello da € 100 a € 500
- * In caso omessa presentazione del modello F24 con saldo zero relativo agli acconti IRPEF e IRAP è prevista l'applicazione di una sanzione pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. Per regolarizzare questa violazione è possibile ricorrere al ravvedimento operoso presentando il modello F24 omesso e versando una sanzione ridotta, pari a:
 - 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 viene presentato entro cinque giorni dall'omissione
 - 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro novanta giorni dall'omissione
 - 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dall'omissione.

Nei casi di errata indicazione dei codici tributo, il contribuente dovrà presentare, a un qualsiasi ufficio locale della Agenzia delle Entrate, una istanza di correzione contenente le generalità complete, il codice fiscale, la data e l’importo del versamento effettuato con il modello F24, il codice tributo errato e quello esatto.

Nell’ipotesi di utilizzi in compensazione, con il modello di pagamento F24, di crediti d’imposta in misura superiore a quanto effettivamente spettante, è possibile regolarizzare tale violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti IRPEF e IRAP con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo degli stessi utilizzando il *fac-simile* in allegato alla presente, da inviare allo Studio entro e non oltre il 15 novembre c.a..

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI

ALLEGATO 1 – RICHIESTA RICALCOLO ACCONTI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 65/2018

PAGINA

9/9

Dati del Contribuente

*Spettabile STUDIO ADRIANI
Via della Repubblica Italiana, 110
70032 – BITONTO (BA)*

Oggetto: RICHIESTA DI RICALCOLO 2° ACCONTO DOVUTO PER L'ANNO 2018

Facendo seguito alle comunicazioni dello Studio ed avendo ricevuto comunicazione degli importi dovuti con l'applicazione del metodo "storico" di calcolo, consapevoli delle possibili sanzioni che potrebbero essere irrogate dall'Agenzia delle entrate, con la presente:

Richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 30 novembre 2018 tenendo conto delle seguenti circostanze:

✍ Drastica riduzione del reddito imponibile;

✍ Drastica riduzione delle imposte dovute per effetto di;

✍ Altro

.....;

Richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 30 novembre 2018 per mancanza di liquidità, avendo la disponibilità di soli,00 euro;

.....

Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione necessaria, porgiamo i migliori saluti.

Data ____/11/2018

Firma _____